


Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it



PIANO DI GESTIONE ACQUE

(Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo. 152/06, L. 13/09, D.L 194/09)

Relazione Regionale
Allegato 1

QUADRO NORMATIVO E DELLE COMPETENZE INERENTE LE RISORSE IDRICHE

REGIONE ABRUZZO

Febbraio 2010

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

SOMMARIO

1	QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA	
IDRICA		1
1.1	CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE	1
1.2	LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE	5

1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSA IDRICA

1.1 CENNI SULLA NORMATIVA NAZIONALE

In materia di acque pubbliche non si può prescindere da una breve ricostruzione legislativa sul tema della regolazione e gestione delle risorse idriche.

E' noto come la "materia ambiente" è venuta emergendo, quale materia trasversale. Non a caso, più volte la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'ambiente non può essere considerato una "materia" rientrante al pari delle altre nella ripartizione schematica della competenza degli enti, ma come "valore costituzionalmente protetto" connesso con altri interessi e competenze regionali concorrenti, le quali devono però muoversi all'interno della normativa statale uniforme.

Emerge che i rapporti fra lo Stato e le regioni devono essere connotati dai **principi di leale collaborazione**. Tale principio pur non avendo una collocazione organica all'interno del nostro ordinamento e non essendo disciplinato a livello costituzionale, trova la sua ragion d'essere nel combinato disposto degli art. 117 e 118 della Costituzione.

Per questi motivi la disciplina della risorsa idrica, che rientra sia nella materia "*tutela dell'ambiente*" (art 117 , comma 2 lett. s) Cost.) di competenza esclusiva dello Stato, sia nella materia "*governo del territorio*" rientrante nell'ambito della potestà concorrente Stato – regioni (art 117 comma 3 Cost), si pone al centro di un vero e proprio procedimento di consultazione che vede coinvolte le amministrazioni sia a livello centrale che a livello locale.

Come noto in materia di risorsa idrica un primo tentativo di fornire una ricostruzione unitaria è costituito dal "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*" **r.d. n. 1775/1933**, che qualificava come "*pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali [...] abbiano e acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse*".

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

Con il **d.P.R. n. 616/1977** è stato avviato il generale processo di decentramento amministrativo delle competenze, in quanto sono state delegate alle regioni le funzioni di aggiornamento e modifica del *Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA)*, introdotto dalla legge **n. 129/1963** che regolamentava l'utilizzo potabile della risorsa idrica attraverso un sistema nazionale di pianificazione.

In realtà la sostanziale riforma è quella contenuta nella **legge n. 36/94 (c.d. Legge Galli)** che ambiva, infatti, ad operare una radicale modificazione del tradizionale modo di concepire l'acqua, venendo a costituire il punto terminale di un ciclo di importanti riforme, ed in particolare quella relativa al risanamento delle acque (c.d. legge Merli **319/1976** e succ. mod.) e quella concernente la difesa del suolo ed i bacini idrografici (l. 183/1989). La legge Galli ha stabilito il carattere "pubblico" di tutte le acque, superficiali e sotterranee ed ha previsto l'istituzione del servizio idrico integrato (SII), l'integrazione territoriale mediante l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); l'istituzione di un soggetto d'ambito per ciascun ATO, con il compito di organizzare il SII, la definizione di un sistema tariffario basato sul criterio della tariffa unica per ciascun ATO.

I contenuti della legge n. 36/94 sono ora trasfusi nel "codice dell'ambiente" (d.lg. 152/2006) che all'art 175 ne ha disposto l'abrogazione ma la disciplina sul SII è stata recepita dagli artt 149 e ss. che ha tra l'altro stabilito che le funzioni attribuite alle AATO in forma di consorzio o convenzione, devono essere modificate in base *ai principi di unità di bacino idrografico e di unitarietà della gestione* (art 147).

Dalla connotazione pubblicistica che deriva al regime delle acque in virtù della riforma operata dalla L. 36 del 1994, sono poi scaturite alcune relevantissime conseguenze inerenti la "gestione" delle "acque pubbliche", quali "beni demaniali" da parte dell'Amministrazione pubblica.

La materia è stata infatti disciplinata dal Decreto legislativo **31.03.1998, n. 112** (il c.d. "decreto Bassanini") il quale ha ridefinito i compiti amministrativi dello Stato, prevedendo il conferimento di molteplici funzioni pubbliche alle Regioni ed agli Enti Locali, riprendendo il processo di decentramento amministrativo, avviato anni prima, e attuando il riparto di competenze in base alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

In seguito il **d Lgs n. 152/1999**, recante disposizioni sulla tutela delle acque superficiali, sotterranee e marine dall'inquinamento, ha riordinato l'intera materia del settore idrico, abrogando tra l'altro la legge Merli e modificando la legge Galli.

In particolare il **d.lgs 152/99** dispone all'art 42 che le Regioni sentite le Autorità di bacino predispongono il *Piano di Tutela delle Acque* che dovrà poi individuare i casi particolari di deficit idrico e le misure da adottare per la sua mitigazione o soluzione, oltre che stabilire le attività di monitoraggio e di approfondimento necessarie a verificare l'efficacia dei rilasci e a migliorare la determinazione del DMV nei propri corsi d'acqua.

Per quanto riguarda la disciplina delle acque termali e minerali si deve partire dalla prima definizione di acqua minerale che si rinviene nel **R. D. del 28 settembre 1919 n. 1924** che all'art. 1 comma 1 stabilisce che sono considerate *acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali*.

Con il **decreto legislativo n. 105/1992** è stata recepita la **direttiva 80/777/CEE** ed è stata data la definizione di acque minerali naturali intese come *“le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”*.

Le acque termali, sono regolamentate dalla **legge 24 ottobre 2000 n. 323** dove all'art. 2 comma 1 definisce le acque termali come *“le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici”*.

Dal punto amministrativo la materia delle acque minerali e termali è stata inizialmente regolamentata dal **d.P.R. n. 2/1972** che prevede all'art. 1 il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e, successivamente dal **d.Lgs. n. 105/1992** - integrato e modificato dal **d.lgs 339/1999** - che ha delegato alle regioni la competenza al rilascio delle autorizzazioni sull'utilizzo delle acque minerali e ha riservato allo Stato quella sul riconoscimento delle acque minerali.

La disciplina delle acque termali è attualmente regolata dalla **legge 323/00**: che individua la procedura amministrativa da seguire per gli stabilimenti, che intendono utilizzare queste acque.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

Anche la materia delle acque minerali e termali è stata inserita nel **d.Lgs 152/2006** (codice dell'ambiente) che all'art. 97 stabilisce che *“Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.”*

Per quanto concerne i **Consorzi di Bonifica** si deve fare riferimento all'art **36 del T.U. n. 1775/1933**. Essi hanno funzioni di utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, di gestione degli acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda possono utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili. Per tali usi i consorzi sono obbligati a pagare dei canoni per le quantità di acqua corrispondenti. Inoltre tutti i rapporti tra i consorzi di bonifica ed i soggetti che praticano gli usi sono regolati dal **R.D. n. 368/1904**. Tali disposizioni sono state trasfuse nell'art 166 del d.lgs 152/2006.

Le **Comunità Montane** sono anch'esse titolari di alcune funzioni in materia di risorsa idrica.

Attualmente sono disciplinate dall'**art. 28 del T.U. degli Enti locali (d. lgs. 267/00)** che ha ripreso l'art **29 dell'abrogata legge n. 142/920**. Pertanto ai sensi dell'art 28 del dlgs 267/2000 le Comunità montane individuano- nell'ambito del Piano di sviluppo socio – economico- gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico – forestale e l'uso delle risorse idriche.:

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del **Dlgs 3 aprile 2006, n. 152** (recante "Norme in materia ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione. Il Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

Il codice dell'ambiente, oltre a costituire un Testo Unico di raccolta e coordinamento delle leggi italiane sull'ambiente, ha soprattutto recepito la **Direttiva 2000/60/CE** in materia di acque che persegue l'obiettivo di “istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, attraverso:a) il governo (pianificazione e

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

gestione) per bacini idrografici -singoli o gruppi contigui- assegnati al distretto; b) l'analisi e la gestione economica degli usi delle acque; c) l'informazione e la partecipazione pubblica di tutte le parti interessate.

1.2 LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

ABRUZZO

In attuazione dei principi costituzionali e di quelli previsti dalla legge 59/97 **con la legge regionale n. 72/98** sono individuate le competenze regionali e provinciali in materia di risorsa idrica.

La **l. r. n. 72/98** regola in materia di risorse idriche i servizi pubblici di captazione, adduzione distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature e depurazione delle acque reflue.

In tale contesto è da menzionare la **legge regionale n. 11/99** recante *“l'individuazione e la disciplina delle funzioni e dei compiti amministrativi, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, che ha attribuito alle regioni, oltre all'attività di pianificazione e programmazione del bacino idrografico attraverso l'autorità di bacino, le funzioni di

- fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia;
- fissazione dei canoni di concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche, per l'utilizzazione delle spiagge lacuali e delle superfici e pertinenze dei laghi, per l'utilizzazione delle pertinenze idrauliche e di aree fluviali; per l'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- rilascio, mediante avvalimento dell' Autorità di bacino, delle concessioni relative alle grandi derivazioni ed intese con lo Stato sulle concessioni relative alle grandi derivazioni idroelettriche;
- monitoraggio idrologico ed idraulico;
- programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

- Attuazione del monitoraggio degli usi delle acque pubbliche, in collaborazione con le Province, La medesima disposizione (**l r n. 11/99**) individua **le funzioni delegate alle Province** che sono
- la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili.
- Il rilascio dell'autorizzazione a tutela del vincolo idrogeologico

Con la **legge regionale n. 17/08** *Norme regionali contenenti l'attuazione della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale*” sono poi attribuite alla Regione le seguenti funzioni:

- prescrizioni e limiti più restrittivi nell’ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque;
- classificazione delle acque superficiali destinate al consumo potabile .

Con la medesima **legge regionale n. 17/2008** sono, invece, attribuire alle Province le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali di acque assimilabili ad acque reflue domestiche;

Ai sensi delle leggi regionali n. 12/2002, n. 37/2007 e n. 17/2008 sono attribuite ai Comuni

- il rilascio delle autorizzazioni e il controllo amministrativo degli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura e che abbiano recapitato sul suolo e nel suolo;
- il rilascio parere relativo alla domanda di permesso di ricerca delle acque minerali termali;
- trasferimento delle competenze, spettanti ai comuni, in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

Con la legge regionale **n. 10/2008** è stato disposto il riordino delle Comunità montane Abruzzesi.

Con la **legge regionale n. 36/96** sono state rideterminate le funzione dei **Consorzi di bonifica** disciplinati dalla **legge regionale n. 11/1983**. I Consorzi si occupano

- della realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione;
- della manutenzione e gestione di impianti di depurazione, nel caso di affidamenti in concessione;
- delle attività connesse e funzionali alla difesa ed alla manutenzione del territorio espressamente affidate ad essi da atti di programmazione della Regione, dell'Autorità di bacino, della Provincia, dei Comuni o Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

Le Comunità Montane Abruzzesi sono state costituite **dalla legge regionale n. 92/1994**

Tale disposizione è stata abrogata dalla **legge regionale n. 11/2003** che ne ha riordinato l'assetto e le competenze, definendo che gli strumenti di pianificazione delle comunità montane sono i *Piani di sviluppo socio-economico* e il *Programma operativo annuale*

Alcune funzioni delle **Comunità montane** sono presenti nella **legge n. 36/96** per l'individuazione, nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico, degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche

Con la legge regionale n. **81/1998**, istitutiva dell'Autorità di Bacino dell'Abruzzo, sono delegate alle Comunità Montana, nell'ambito dei territori di propria competenza, le attività relative alla sistemazione idraulico forestale che si conformano al Piano di Bacino o ai suoi stralci

Infine la **legge regionale n. 95/2000**, recante *Norme per lo sviluppo delle zone montane*, ha stabilito **che** le Comunità adottano i Piani pluriennali di sviluppo socio economico previa individuazione delle concrete forme di attuazione delle azioni in esso previste previa opportuna concertazione con gli Enti parco e le Comunità del parco.

Il Piano è adottato dal Consiglio della Comunità montana con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ente e dopo l'adozione è trasmesso alla Giunta regionale, all'Amministrazione provinciale ed ai comuni che compongono la Comunità montana.

La prima legge regionale in materia **di Servizio Idrico integrato** è la **n. 2/1997** che all'art. 2 individuava la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali in:

- Ambito territoriale ottimale n. 1 Aquilano
- Ambito territoriale ottimale n. 2 Marsicano
- Ambito territoriale ottimale n. 3 Peligno Alto Sangro
- Ambito territoriale ottimale n. 4 Pescara

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

- Ambito territoriale ottimale n. 5 Teramano
- Ambito territoriale ottimale n. 6 Chietino

Con la **n. 2/1997**- art. 2- tale delimitazione è stata modificata e le ATO infatti sono diventate 4 e sono:

- Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Aquilano per la provincia di L'Aquila;
- Ambito territoriale Ottimale n. 2 Pescara per la provincia di Pescara;
- Ambito territoriale Ottimale n. 3 Teramano per la provincia di Teramo;
- Ambito territoriale Ottimale n. 4 Chietino per la provincia di Chieti;

Ai sensi della **l r n.2/97**, gli Enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato attraverso la costituzione di un consorzio o di una convenzione, che dovrà esercitare tutte le funzioni ad esso spettanti relativamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato,

La materia delle acque minerali e termali è regolamentata dalla **legge regionale n. 15/2002** e ss mod. che pone l'accento sull'esigenza di proteggere e tutelare le risorse idrotermali, inserendo le relative attività di tutela nell'ambito della **pianificazione e programmazione economica**. Le acque minerali e termali, nonché le acque di sorgente, esistenti nel territorio della Regione Abruzzo, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione (**art. 2 l r 15/02**)

E' da precisare, inoltre, che la legge in esame **all'art. 3** stabilisce alcune competenze sulla materia affidando la pianificazione mineraria alla regione che deve accertare la congruità dei prelievi idrici discendenti dalle derivazioni concesse nel rispetto del bilancio idrogeologico del bacino idrografico. La stessa **legge regionale n. 15/2002** delega alle province le funzioni amministrative relative all'istruttoria sul rilascio dei permessi di ricerca e di concessione allo sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente.

L'attività di pianificazione affidata alla regione si esplica attraverso la redazione del **Piano regionale delle acque minerali e termali**.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

Inoltre alla regione è riservata principalmente “l'attività di individuazione dei giacimenti idrotermali e di quelli delle acque minerali e di sorgente, delle aree ad essi sottese e dei loro emungimenti, nonché della loro estensione e delle quantità e qualità delle rispettive risorse”.

Tale attività è consentita anche al privato che, munito del relativo permesso, abbia idonea capacità tecnica ed economica.(**art. 13, comma 3 l.r n. 15/2002**).

La **legge Regionale n. 36/96** recante *Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica* stabilisce che le funzioni dei **Consorzi di Bonifica** sono di realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di bonifica e d'irrigazione, di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali; di impianti di depurazione (nel caso i Comuni, Comunità montane, Province, Regione, decidano di affidarli ad essi in concessione), di impianti di produzione di energia.

Inoltre realizzano le opere di manutenzione, ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;

Infine l'art 1 comma 71 della **legge regionale 21 novembre 2008, n. 16** recante i “*Provvedimenti urgenti e indifferibili*” attribuisce ai Consorzi di bonifica il compito di emanare ordinanze, nei periodi caratterizzati da perdurante stato di calamità, per il ricorso a limitazioni o turnazioni nella erogazione della risorsa idrica.